



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA**  
**Sezione prima civile**

Composta dai Sigg. Magistrati:

Dr.ssa Caterina Passarelli           **Presidente**  
Dr. Alessandro Rizzieri           **Consigliere**  
Dr. Pierluigi Galella           **Giudice Ausiliario Relatore**

riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 867 del Ruolo Generale dell'anno 2017

**TRA**

ESSE GI DUE S.R.L. (P.IVA 02412830248) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Daniele Fantini e Riccardo Cusinato, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Umberto Businaro in San Donà di Piave (VE), Gallerie Vidussi n. 10.

PARTE APPELLANTE

**CONTRO**

CARTONGESSO COSTABEBER di Costabeber Alberto (P.IVA 02398190245) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Meneghini, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Martina Zancan in Venezia, San Polo, Calle de Mezo n. 3080/L.

PARTE APPELLATA

OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 17/2017, depositata in data 3 gennaio 2017 del Tribunale di Vicenza.



In punto: Appalto – altre ipotesi ex art. 1655 e segg. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.). Opposizione a decreto ingiuntivo.

Causa decisa nella Camera di Consiglio del giorno 12 marzo 2021 sulle seguenti

## CONCLUSIONI

### Per la parte appellante:

*"In via preliminare*

1) *Sospendere ex art. 283-351 cpc l'efficacia esecutiva/ esecuzione della sentenza impugnata;*

*In riforma della sentenza impugnata*

*In via pregiudiziale*

2) *Revocarsi il decreto ingiuntivo opposto per essere stato emesso da un'Autorità Giudiziaria priva del relativo potere giurisdizionale, stante l'esistenza di clausole compromissorie relative al credito ingiunto.*

*In ogni caso rigettarsi le domande di controparte in quanto infondate nel merito e comunque, inammissibili e/o improcedibili, giacché le parti, con i contratti di appalto datati 24.10.2010 e 15.06.2011 di cui è causa, hanno stipulato clausole compromissorie; comunque dichiararsi l'incompetenza del Giudice Ordinario adito essendo competente il Collegio arbitrale;*

*In via subordinata*

3) *Accertarsi e dichiararsi la nullità e comunque l'invalidità ed inefficacia del decreto opposto in quanto è stata ingiunta una somma non dovuta, per quanto dedotto nella citazione in appello e negli atti di causa. Conseguentemente disporsi la revoca del decreto e dichiararsi che la soc. Esse Gi Due nulla deve alla ditta Costabeber; in subordine ridurre l'importo per le ragioni indicate in narrativa, condizionando comunque il pagamento alla consegna da parte della ditta Costabeber Alberto della documentazione indicata nei contratti.*

*In ogni caso*

4) *Spese e competenze di causa interamente rifuse con distrazione a favore dei sottoscritti procuratori che hanno anticipato le prime e non hanno percepito le seconde*

5) *Spese di ctu a carico della controparte.*

*In via istruttoria si chiede il confronto fra i testimoni escussi ex art. 254 cpc.*

*Si reiterano le contestazioni alla CTU con richiesta di rinnovazione ovvero di chiamata a chiarimenti del CTU.*

*Si dimettono: I) copia autentica sentenza n. 17/2017 del Tribunale di Vicenza; II) Pec notifica della sentenza impugnata avvenuta il 08.02.2017; III) fascicolo di parte di primo grado; IV) doc. 2-3 allegati al decreto ingiuntivo.*

*Ai fini del C.U. si dichiara che il valore della presente causa è pari ad € 44.673,21".*

### Per la parte appellata:

*"voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis,*

*in via preliminare*

*- dichiarare inammissibile (o nulla) l'impugnazione per carenza delle indicazioni ex art. 342 primo comma numeri 1) e 2) c.p.c.;*



- *dichiarare inammissibile l'impugnazione ex art. 348 bis e ter c.p.c. in quanto priva d'una "...ragionevole probabilità di essere accolta";*
- nel merito*
- *rigettare l'impugnazione, confermando la sentenza impugnata;*
- *in subordine, nell'ipotesi di accoglimento parziale dell'appello proposto, si chiede che l'appellante venga condannata al pagamento dell'importo che la Corte riterrà di Giustizia;*
- *in ogni caso, spese e competenze di causa rifuse".*

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società ESSE GI DUE s.r.l. proponeva opposizione dinanzi al Tribunale Ordinario di Vicenza avverso il decreto ingiuntivo di pagamento n. 1826/12 emesso in favore della impresa individuale CARTONGESSO COSTABEBER di COSTABEBER ALBERTO per l'importo di euro 50.922,78 oltre interessi e spese di procedura monitoria, a saldo del corrispettivo per l'esecuzione di lavori edilizi da quest'ultima effettuati ed attinenti ad alcuni immobili in corso di edificazione nel Comune di Arsiero (VI).

A sostegno della proposta opposizione l'ingiunta, previa eccezione di incompetenza e/o carenza di giurisdizione del Tribunale Vicenza ad emettere l'ingiunzione *de qua* stante l'esistenza, nei contratti posti a fondamento dell'azione, di una clausola arbitrale, deduceva l'inesistenza di una qualsiasi delega al proprio tecnico di fiducia affinché concordasse la contabilità del cantiere e/o il valore delle opere effettuate dalla ditta Costabeber, in relazione alla quale è stata invero emessa l'ingiunzione di pagamento, nonché l'inadempimento contrattuale della stessa appaltatrice per non aver fornito le schede tecniche e le certificazioni dei materiali usati, oltre alla polizza di garanzia decennale a copertura del lavoro eseguito. In ogni caso contestava l'esistenza di un qualsiasi accordo e/o autorizzazione alla impresa ingiungente per l'esecuzione di lavori in economia e/o extracontratto, stante la regola, altresì contenuta nei contratti intercorsi, per cui tali opere dovevano essere eseguite previa accettazione scritta della DD.LL, affermando conseguentemente l'integrale pagamento delle opere realizzate.

Ritualmente costituitasi in giudizio, l'impresa Cartongesso Costabeber contestava gli avversi assunti instando per la conferma del decreto opposto e, comunque, per il riconoscimento della azionata pretesa creditoria.

La causa veniva quindi istruita mediante acquisizione delle rispettive produzioni documentali, assunzione di prove narrative ed espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.

Con sentenza n. 17/2017 il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, così statuiva:

*"... 1) revoca il decreto ingiuntivo n. 1826/2012 emesso dal Tribunale di Vicenza in data 19 giugno 2012 a favore di CARTONGESSO COSTABEBER di ALBERTO COSTABEBER per le causali di cui in parte motiva;*



- 2) condanna ESSE GI DUE s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della convenuta opposta della somma di euro 44.673,21 oltre interessi dalla domanda al saldo;
- 3) condanna l'opponente, come rappresentata, alla rifusione in favore della controparte delle spese di lite sostenute, liquidate nella complessiva somma, già oggetto di compensazione parziale nella misura di 1/4, di euro 5.440,50, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
- 4) pone a definitivo carico dell'attrice-opponente le spese della CTU già liquidate con decreto del 3 settembre 2015".

Ha interposto tempestivo appello la soccombente società ESSE GI DUE s.r.l. sostanzialmente deducendo:

- L'inidoneità motivazionale ed il malgoverno dell'art. 808 c.p.c., nelle sue specifiche declinazioni, in punto di rigetto della proposta eccezione di compromesso (primo motivo);
- La violazione degli artt. 1352 – 2725 c.c. e l'inidoneità probatoria del credito opposto (secondo motivo);
- L'incoerente bilanciamento delle prove acquisite e la violazione dell'*onus probandi* (terzo motivo);
- L'omessa pronuncia e la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato circa il dedotto inadempimento della creditrice opposta agli obblighi contrattuali dalla stessa assunti (quarto motivo).

Ritualmente costituitasi anche nel presente grado di giudizio l'impresa individuale Cartongesso Costabeber di Costabeber Alberto ha resistito al proposto gravame, previa eccezione di sua inammissibilità.

Disattesa, con ordinanza del 20/26 aprile 2017, l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata la causa, successivamente tenutasi mediante trattazione scritta a seguito della nota situazione di emergenza sanitaria, all'udienza del 19 novembre 2020 veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

In primo luogo la Corte ritiene di dover disattendere l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 *bis* c.p.c. restando, la stessa, assorbita dalla presente decisione nel merito, alla quale il Collegio è addivenuto non essendo apparsa l'impugnazione proposta palesemente infondata all'esame sommario dei motivi di gravame compiuto *in limine litis*.

Analogamente deve respingersi l'ulteriore rilievo di ritenuto difetto dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., per come prospettato dalla difesa della parte appellata.



A tale ultimo riguardo si ha motivo per rilevare come il gravame proposto superi il vaglio di ammissibilità, esplicitando i contenuti della nuova valutazione richiesta al Giudice di appello, mediante una prospettazione delle modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento impugnato in ordine alla ricostruzione del fatto ed in riferimento alle addotte violazioni delle norme pertinenti alla fattispecie in disamina, nonché al loro rapporto di causalità con l'esito della lite.

Ciò posto, l'impugnazione non risulta meritevole di accoglimento.

Infondato è il primo motivo di appello, con il quale la ESSE GI DUE s.r.l. censura la statuizione di prime cure per non aver a suo dire fatto buon governo dell'art. 808 c.p.c. e, segnatamente, dell'art. 808 *quater* c.p.c., attesa la sussistenza di una convenzione di arbitrato contemplata negli atti negoziali *inter partes* e, conseguentemente, la sua estensione interpretativa a tutte le controversie nascenti da essi o dai rapporti cui la stessa convenzione si riferisce.

Sul punto la Corte osserva come i due rapporti contrattuali inclusivi della clausola compromissoria, il primo del 24 ottobre 2010 ed il secondo del 15 giugno 2011, aventi ad oggetto il rivestimento termico e la tinteggiatura di due edifici trifamiliari nel Comune di Arsiero, hanno in effetti avuto completa esecuzione. Ciò si ricava dalla inequivoca lettura della consulenza tecnica d'ufficio in atti, emergendo altresì da essa, come verrà di seguito approfondito, che il corrispettivo rivendicato nel decreto ingiuntivo opposto riguardasse lavori extracontratto, tuttavia non riconducibili a "*Lavori non previsti*" di cui è menzione nei suddetti contratti, in quanto frutto di opere aggiuntive a seguito di accordi diretti e diversi tra le parti contendenti.

Deve dunque essere pienamente condivisa l'argomentazione decisoria di prime cure ravvisandosi l'estraneità dei lavori extracontratto oggetto del contendere dal perimetro dei pregressi contratti, invero rappresentativi di un mero presupposto degli stessi, con consequenziale inapplicabilità della clausola compromissoria ivi prevista nel paragrafo "Controversie".

Le motivazioni che precedono consentono di riscontrare l'infondatezza anche del secondo e del terzo motivo di appello, declinabili congiuntamente in quanto tra loro connessi ed interdipendenti, con i quali si censura il *decisum* di prime cure per non aver correttamente applicato i coefficienti normativi in punto di prova scritta e per la perplessa valutazione del compendio probatorio che ne sarebbe scaturita ai fini dell'accertamento del credito della Cartongesso Costabeber.

La già riferita estraneità dei lavori per i quali è stata emessa ingiunzione di pagamento rispetto agli accordi contrattuali in precedenza intercorsi tra le parti, di fatto regolarmente eseguiti, consente infatti di non ritenere applicabile ad essi la forma scritta che convenzionalmente i contraenti avevano ivi pattuito.



L'esecuzione di lavori extracontratto, del resto, trova conferma non solo e non tanto nell'elaborato tecnico d'ufficio a firma del geom. Baio, qui condiviso in quanto coerente e logico ancorché attinente allo stato di fatto analizzato e rispettoso delle osservazioni dei rispettivi consulenti di parte, che ha dunque quantificato l'ammontare delle opere, quanto, soprattutto, nella deposizione testimoniale resa dal direttore dei lavori arch. Maculan all'udienza del 25 febbraio 2014.

Quest'ultimo, invero, ha testualmente riferito di lavori extracontratto direttamente concordati tra il Costabeber ed il Rodella Paolo, amministratore delegato della società opponente, tanto che lo stesso teste ebbe a rimproverarlo dicendogli che ... *in questo modo la situazione contabile gli sarebbe sfuggita di mano.*

Ne consegue, così da doversi discostare dalle contrarie tesi agitate dalla parte appellante, sia una efficiente prova della esecuzione delle opere, sia l'inapplicabilità della forma scritta per la loro correlativa autorizzazione; ciò anche in ragione di una riscontrabile e tacita volontà abdicativa dei paciscenti a tale specifico rigorismo.

La Suprema Corte di Cassazione, in proposito (cfr. n. 4539/2019), ha in effetti avuto modo di affermare che le parti le quali abbiano convenuto l'adozione della forma scritta per un determinato atto, nella loro autonomia negoziale possono successivamente rinunciare, anche in via tacita, mediante comportamenti incompatibili con il suo mantenimento.

Risulta dunque privo di rilievo l'assunto di parte appellante secondo il quale la Cartongesso Costabeber non avrebbe provato la sussistenza di un valido contratto di appalto, laddove costituisce peraltro un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità (*ex plurimis* Cass. n. 2303 del 30 gennaio 2017) che il contratto di appalto privato non richiede la forma scritta né *ad substantiam* né *ad probationem*, potendo lo stesso essere concluso anche per *facta concludentia*, sicché, per darne dimostrazione in giudizio, possono assumere rilevanza anche le prove testimoniali o le presunzioni.

Nondimeno priva di pregio, alla stregua di quanto sopra, si manifesta l'addotta inammissibilità / inutilizzabilità della prova testimoniale resa sul punto in quanto asseritamente estranea alle pregresse pattuizioni già intercorse tra le parti.

La ripercorsa lettura degli atti e delle espletate prove narrative, comparate con l'acquisita consulenza tecnica d'ufficio sulla conformità della quale si è detto, non consente pertanto, nel senso preteso dalla parte appellante, di riscontrare la dedotta erronea valutazione del compendio probatorio acquisito, al contrario offrendo, la statuizione adottata, l'individuazione di una *ratio decidendi* giuridicamente e logicamente idonea a giustificare il riconoscimento del credito della odierna appellata.

Nondimeno non ha trovato riscontro istruttorio la riferibilità ad altre ditte di alcune delle opere quantificate e contabilizzate dal consulente tecnico d'ufficio in favore della



Cartongesso Costabeber, in quanto effettivamente rinvenute presso gli immobili oggetto di lite e da quest'ultimo ricondotte ad essa.

L'ausiliare del Giudice, invero, ha analiticamente riscontrato l'esecuzione delle opere di cui ai precedenti contratti tra le parti pervenendo poi in sequenza, mediante applicazione dei prezzi e delle quantità indicate dai fiduciari tecnici delle parti laddove concordi ovvero mediante quanto risultante dagli atti del processo, a quantificare i lavori extracontratto, in disparte la circostanza che la stessa ESSE DUE GI s.r.l. riconosce peraltro l'effettività di lavori aggiuntivi per l'importo, sebbene inferiore a quello rilevato dal CTU, di € 32.494,85.

Nella fattispecie, alla stregua delle considerazioni che precedono, non è infine dato rilevare, così declinando il quarto ed ultimo motivo di appello, la violazione della regola di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato in relazione al dedotto omesso rilascio da parte della Cartongesso Costabeber delle schede tecniche e delle certificazioni dei materiali usati, nonché della polizza di garanzia decennale del lavoro eseguito, in relazione ai lavori di cui agli originari contratti di appalto.

Ed invero, alcuna specifica domanda sul punto risulta essere stata formulata in primo grado dall'appellante, così da non potersi riscontrare la pretesa inattività decisoria, atteso peraltro che la stessa odierna appellata si è comunque dichiarata disponibile al rilascio di quanto richiesto ad avvenuto, integrale, pagamento del corrispettivo del quale vi è in effetti evidenza in atti.

Trova in definitiva legittimazione alla stregua delle considerazioni che precedono, la reiezione del proposto gravame e la conferma della sentenza gravata, assorbito e/o respinto ogni ulteriore rilievo.

Le spese processuali del grado seguono la soccombenza a carico di ESSE GI DUE S.R.L. e vengono liquidate in favore di CARTONGESSO COSTABEBER di Costabeber Alberto nella misura di € 3.235,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge, sulla scorta del D.M. Ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014 (ritenendo di mutuare i principi di diritto affermati da Cass. S.U. con le pronunce gemelle n. 17405 – 17406 del 12 ottobre 2012 e da Cass. n. 18207 del 24 ottobre 2012 in punto di retroattività dei parametri forensi), avuto riguardo al valore dichiarato in atti (scaglione compreso tra € 26.000,01 e 52.000,00) applicati i parametri medi, stante la non particolare complessità della vertenza ed esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo.

A seguito della adottata pronuncia, trova inoltre applicazione *de jure* a carico dell'appellante - trattandosi di "accessorio" che grava automaticamente sulla parte soccombente - il versamento supplementare stabilito (con decorrenza 31/01/13) dal vigente comma 1 *quater* dell'art. 13 T.U. 115/2002, introdotto con Legge 24.12.2012 n. 228.

**P.Q.M.**



La Corte d'appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa promossa da ESSE GI DUE S.R.L. nei confronti di CARTONGESSO COSTABEBER di Costabeber Alberto avverso la sentenza n. 17/2017, depositata in data 3 gennaio 2017 del Tribunale di Vicenza, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia:

1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. Condanna ESSE GI DUE S.R.L. in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* alla rifusione delle spese di lite del grado che liquida in favore di CARTONGESSO COSTABEBER di Costabeber Alberto nella misura di € 3.235,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge.
3. dichiara la sussistenza dei presupposti perché l'appellante ESSE GI DUE S.R.L. sia obbligata a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi del comma 1 *quater* dell'art. 13 T.U. 115/2002, novellato dalla Legge 24.12.2012 n. 228.

Così deciso in Venezia il 12 marzo 2021 mediante collegamento da remoto ex D.L. n. 18/2020.

Il Giudice Ausiliario estensore  
(Dott. Pierluigi Galella)

Il Presidente  
(Dott.ssa Caterina Passarelli)

